

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO  
PROVINCIA DI L'AQUILA**



*Via Benedetta snc – 67020 Santo Stefano di Sessanio  
Tel 0862.89203  
Fax 0862.89662  
sito internet: [www.comunesantostefanodisessanio.aq.it](http://www.comunesantostefanodisessanio.aq.it)*



Prot. n. 1555 Del ... 09 GIU 2021

**ORDINANZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
N. .... 9 ..... del .... 09 GIU 2021**

**Oggetto: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO:  
VIA DEL CANTONE – P.ZZA MEDICEA – VIA NAZARIO SAURO – VIA  
DELLE AIE**

**IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA**

**VISTO** il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.s.” e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 107 T.U.E.L.;

**RITENUTO** che il centro storico di Santo Stefano di Sessanio assume, tutto l'anno, la caratteristica di meta turistica soprattutto pedonale;

**RITENUTA** la necessità di tutelare il pedone ed il turismo in genere, anche per motivazioni di decoro urbano dall'accesso non regolamentato di ogni tipo di veicolo;

**RITENUTO** che la sosta ed il transito di veicoli produce difficoltà sia al traffico veicolare che pedonale, oltre che evidenti ragioni di sicurezza pubblica e privata;

**ORDINA**

*Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:*

- Il senso unico di circolazione, in salita, Di Via del Cantone posizionato all'intersezione con la Sp. 7;*
- Divieto di accesso di autobus e mezzi pesanti superiore a 3,5 t su Via del Cantone;*
- Divieto di accesso eccetto autorizzati all'intersezione tra Via del Cantone e la Sp. 7.*

**Possono richiedere l'autorizzazione:**

1) i residenti della città insistenti sulla direttrice Via del Cantone – P.zza Medicea – Via di Sotto gli archi – Via Nazario Sauro – Via delle Aie

2) Titolari di attività commerciali, anche non residenti, delle attività insistenti nella zona in oggetto. Sarà possibile richiedere l'autorizzazione per un solo mezzo a disposizione.

Gli autorizzati possono transitare nell'area oggetto di limitazione solo per motivi di carico e scarico e nell'orario 07:00 – 09:30/ 14:00 – 15:00/ 23:00 – 01:00 salvo variazioni decise dall'Ufficio di Polizia Municipale.

4) Veicoli al servizio di rifornimento, lavanderia o assimilate di locali insistenti sulla zona in oggetto. Il lato destro di Via del Cantone è riservato alla sosta dei veicoli autorizzati.

Sono esentati dal richiedere formale autorizzazione:

- 1) Veicoli al servizio di forze di Polizia o Guardie particolari giurate;
- 2) Veicoli sanitari/ambulanze;
- 3) Veicoli di pubblica utilità muniti di reale motivazione;

4) Veicoli privati del Sindaco, in virtù dei poteri attribuiti dal T.U.E.L. e da altra legislazione, e del Responsabile della Polizia Municipale muniti di reale motivazione. Tale circostanza nasce dalla mancanza di mezzi propri dell'Ente.

5) Veicoli al servizio di persone con disabilità certificata.

6) Veicoli al servizio di imprese edili o assimilate impegnate in lavori di ricostruzione.

I proprietari di abitazione non residenti possono transitare nell'area sottoposta a limitazione (07:00 – 09:30/ 14:00 – 15:00/ 23:00 – 01:00) solo per motivi di carico e scarico senza lasciare in sosta il veicolo condotto.

L'autorizzazione decade autonomamente ogni 31 Dicembre; dopo tale data bisognerà ripetere le procedure di richiesta.

## AVVERTE

1) L'Ente può ad ogni momento verificare il corretto uso del permesso e, constatato l'uso illecito, provvedere alla sanzione di cui all'ordinanza di riferimento nonché al perenne ritiro dello stesso.

2) E' vietato fotocopiare e utilizzare copie fotostatiche dei permessi. In caso di flagranza dell'illecito verrà ritirata sia la copia fotostatica che l'originale.

3) L'ordinanza è da considerarsi valida ad eccezione di eventi anche turistici che richiedano l'utilizzo della zona in oggetto.

4) L'uso irregolare e la non esposizione del permesso all'interno del veicolo è da considerarsi assimilabile alla non autorizzazione.

5) Le prescrizioni dell'ordinanza in oggetto sono da ritenersi superate nel caso un agente munito della qualifica di Polizia Stradale operi, con motivazione e sul momento, apportando modifiche alla viabilità.

6) Il permesso deve essere perennemente esposto, in maniera completa e visibile, all'interno del veicolo ed in particolar modo a contatto con il parabrezza anteriore.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3 Co. 4 della L. 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo regionale de l'Aquila. In relazione al disposto dell'art. 37 Co. 3 del D.lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg. Può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Tale ordinanza integra e sostituisce la n.12 del 15 luglio 2020

S. Stefano di Sessanio (AQ), addì 15.05.21

Il Responsabile P.O. Area Vigilanza  
Dott. Martelli Stefano

